



**COMUNE DI CIGLIANO**

Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.10 del 18/02/2017**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di febbraio alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. RIGAZIO ANNA - Sindaco	Sì
2. FILIPPI BRUNA - Consigliere	Sì
3. CASTELLI GIANNI - Consigliere	Sì
4. BOBBA ROBERTO - Consigliere	Sì
5. GRIGOLO EMILIANO - Consigliere	Sì
6. AUTINO LIVIO - Consigliere	Sì
7. CORGNATI GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. CENA GIOVANNI ROCCO - Vice Sindaco	Sì
9. BERTOTTO STEFANO - Consigliere	Sì
10. BELTRAME DONATELLA - Consigliere	Sì
11. CIVATI FERNANDA - Consigliere	Sì
12. SAGGIO CLAUDIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. La Rocca Michelangelo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RIGAZIO ANNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017.**

L'Amministratore competente

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il comma 454 dell'art. 1 della Legge n. 232 dell'11.12.2016 che ha stabilito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017, per la data del 28 febbraio 2017;

Visto altresì il comma 11 dell'art. 5 del D.L. 30.12.2016 N. 244 che ha differito al 31.03.2017 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), così come approvato, per ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2.4.2016;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e delle **unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del regolamento comunale della I.U.C., in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- le obbligazioni del possessore e del detentore hanno natura autonoma e nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- in base al comma di cui sopra, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Detto dettame è stato confermato anche per l'anno 2015 e per il 2016, ai sensi dell'art.1 comma 679 della Legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);
- l'articolo 1, commi 26 e 28, della legge 28.12.2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1 comma 42 – lettere a) e b) - della Legge n. 232 dell'11.12.2016, stabilisce che "...per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.", mentre "i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016".
- Il predetto blocco non si applica alle tariffe della tassa rifiuti (TARI);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 115 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

**Elenco servizi indivisibili e relativi costi ai fini della determinazione della copertura  
TASI  
ANNO 2017**

	<b>Servizio</b>	<b>Riferimento Bilancio</b>	<b>Previsioni 2017</b>
1	Pubblica sicurezza e vigilanza	Missione 3	118.200,00
2	Cultura e tutela beni culturali	Missione 5	120.300,00
3	Manutenzione stradale e Pubblica illuminazione	Missione 10 programma 5	268.000,00
4	Gestione verde pubblico	Missione 9 programma 2	54.290,00
6	Protezione civile	Missione 11	4.500,00
7	Servizi socio-assistenziali e servizio	Missione 12	258.000,00

cimiteriale		
		<b>823.290,00</b>

<b>COPERTURA PERCENTUALE PREVISTA</b>	<b>41,30</b>
---------------------------------------	--------------

<b>GETTITO PREVISTO TASI 2017</b>	<b>340.000,00</b>
-----------------------------------	-------------------

DATO ATTO che restano confermate anche per l'anno 2017 le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2016, come di seguito:

ALiquota DI BASE	7,60 PER MILLE – Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE (ove dovuta)	4,00 PER MILLE – Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di non prevedere, in base ai commi 26 e 28, articolo 1 della Legge 28.12.2015 N. 208 così come modificata dall'art. 1 – comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232, alcun aumento delle aliquote per l'anno 2017 che vengono pertanto stabilite nella seguente misura:

ALiquota DI BASE	2,30 PER MILLE
ALiquota PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 PER MILLE
ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 A/8 A/9	2,00 PER MILLE

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 come risulta dal seguente prospetto:

FATTISPECIE IMMOBILE	ALiquota TASI 2017	ALiquota IMU 2017	IMU + TASI	ALiquota MASSIMA IMU APPLICABILE
ALTRI IMMOBILI	2,30 PER MILLE	7,60 PER MILLE	9,90 PER MILLE	10,60 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9	2,00 PER MILLE	4,00 PER MILLE	6,00 PER MILLE	6 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 PER MILLE	ESENTE	1,00 PER MILLE	ESENTE

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di stabilire per l'anno 2017 le aliquote del Tributo Comunale per i servizi indivisibili (TASI) come segue:

ALiquota DI BASE	2,30 PER MILLE
ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 A/8 A/9	2,00 PER MILLE

ALiquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con Legge 26/02/19947, n. 133, con l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 678 della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;)	1,00 PER MILLE
---	----------------

- 2) Di dare atto che non è stata approvata alcuna detrazione d'imposta per il medesimo anno 2017;
- 3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, nonché i limiti ai commi 26 e 28, articolo 1, della legge 28.12.2015, n. 208;
- 4) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014.

Udita la relazione del Sindaco in merito alla proposta inerente il presente punto all'ordine del giorno;

Lo stesso Sindaco precisa che l'aliquota relativa all'applicazione della TASI è rimasta quest'anno invariata rispetto all'anno precedente ed aggiunge che il gettito della TASI pari a € 340.000,00 copre il 41,30% dei costi dei c.d. servizi indivisibili che ammontano ad € 823.290,00;

Dato atto che per il testo integrale degli interventi svolti durante la trattazione del presente argomento si rinvia alla registrazione audio della seduta;

Successivamente il Presidente indice la votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesesa proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

## DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
F.to : RIGAZIO ANNA

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
F.to : La Rocca Michelangelo